

ATTO COSTITUTIVO



L'anno 2012 il giorno 2 del mese di LUGLIO, si conviene a stipula quanta segue:

Tra i signori:

- a. FERRONI NADIR, nato a MESOLA (FE) il 04/01/1971, residente a BOSCO MESOLA (FE) in via PROVINCIALE, 3/1 professione MECCANICO SPECIALIZZATO (codice fiscale: FRRNDR71A04F156Y)
- b. BELLANI VALERIO, nato a MESOLA (FE) il 16/04/1950, residente a CODIGORO (FE) in via DON GIOVANNI MINZONI, 40, professione PENSIONATO (codice fiscale: BLLVLR50D16F156O)
- c. CONVENTI RICCARDO, nato a COMACCHIO (FE) il 21/07/1980, residente a GORINO (FE) in via ELLIS PAESANTI, 8, professione PESCATORE (codice fiscale: CNVRRCR80L21C912R)
- d. GIANELLA RICCARDO, nato a GORO (FE) il 22/05/1968, residente a GORO (FE) in VICOLO DEL PORTO, 8, professione PESCATORE (codice fiscale: GNLRCR68E22E107B)
- e. MAESTRI NAZZARENO, nato a CODIGORO (FE) il 13/05/1978, residente a GORO (FE) in via EMILIA, 5, professione PESCATORE (codice fiscale: MSTNZR78E13C814U)
- f. VENTRICE FRANCESCO, nato a TAURIANOVA (RC) il 17/07/1977, residente a MESOLA (FE) in via FONDO, 6, professione IMPRENDITORE (codice fiscale: VNTFNC77L17L063F)
- g. SALMI DEA, nata a CODIGORO (FE) il 17/08/1968, residente a BOSCO MESOLA (FE) in via PIETRO NENNI, 23, professione OPERAIA AGRICOLA (codice fiscale: SLMDEA68M57C814R)
- h. CARACCIO SEBASTIANO, nato a CODIGORO (FE) il 23/04/1975, residente a MESOLA (FE) in via MOTTE, 27, professione IMPIEGATO (codice fiscale: CRCSS75D23C814P)

1) E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione Sportiva Dilettantistica
"ATLETICO DELTA A.S.D."

con sede in MESOLA (FE)

CAP 44026 Via Roma n. 2

2) L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro.

Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l'esercizio e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, la formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti.

A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.

3) Conformemente alle finalità ricreative dell'associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci.

4) L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

5) L'Associazione è retta dalla Statuto, composto dai suoi 27 articoli, che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

6) I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione che rimane in carica per la durata di un anno e nelle persone dei sigg.ri:

FERRONI NADIR,

BELLANI VALERIO,

CONVENTI RICCARDO,

GIANELLA RICCARDO,

MAESTRI NAZZARENO,

VENTRICE FRANCESCO,

SALMI DEA,

CARACCIO SEBASTIANO

I consiglieri nominati eleggono:

FERRONI NADIR alla carica di Presidente e dirigente responsabile per le attività federali;

BELLANI VALERIO alla carica di Vice Presidente

VENTRICE FRANCESCO alla carica di Direttore Sportivo

MAESTRI NAZZARENO alla carica di Segretario

CARACCIO SEBASTIANO alla carica di Tesoriere

i quali dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla Legge e dallo Statuto.

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'Associazione presso le autorità sportive competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

FIRME

[Handwritten signatures of the elected officials: Ferroni Nadir, Bellani Valerio, Ventrice Francesco, Maestri Nazzareno, Caraccio Sebastiano, and the President.]

La presente fotocopia è conforme all'unico originale esistente presso quest'Ufficio, reg.to il 5 LUG. 2012 al n. 1155 Serie 3 con esatte € 141,42 e si compone di n. TRE pagine



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)
Antonio COLLO
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Assunta Rattioni

Statuto del "ATLETICO DELTA A.S.D."

Articolo 1 – Denominazione - Sede

E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata "ATLETICO DELTA A.S.D.", avente sede in MESOLA (FE), via Roma, 2

Articolo 2 – Scopo

L'associazione libera è apolitica, senza fini di lucro, costituita con la specifica finalità di promuovere e diffondere in Italia e all'estero, l'esercizio di attività sportive dilettantistiche e attività ricreative a questa connesse, creando nel contempo una struttura, anche logistica, atta a consentire, a quanti vi aderiscono, un processo di maturazione e apprendimento atletico - sportivo rapido ed equilibrato, la formazione e la preparazione di squadre nelle discipline sportive del calcio, pallacanestro, pallavolo, e atletica leggera, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle medesime attività sportive nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive cui l'Associazione stessa delibererà di aderire.

L'associazione è caratterizzata:

- dalla assenza di fini di lucro;
- dal rispetto del principio di democrazia interna;
- dalla elettività e gratuità degli incarichi degli amministratori;
- dalla obbligatorietà del rendiconto economico e finanziario annuale;
- dalla obbligatorietà della tenuta, e aggiornamento, del libro dei soci.

Essa, solo nei confronti dei propri soci e senza finalità speculative, si propone:

- la promozione e l'organizzazione dello sport, sia a livello agonistico che a livello formativo ed amatoriale, per sviluppare il senso morale ed il valore umano della pratica formativa e sportiva;
- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione sportiva e quant'altro ritenuto utile per il raggiungimento dei fini istituzionali ed in esecuzione delle volontà espresse dall'Assemblea dei Soci;
- la gestione tecnica e amministrativa, in via strettamente strumentale e non principale, di impianti ed attività ricreative, sportive, formative e culturali in favore dei propri soci per lo svolgimento delle varie attività sportive.

Articolo 3 – Colori Sociali

I colori sociali sono il bianco, il verde e l'azzurro.

Articolo 4 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi.

Articolo 6 – Risorse Economiche

Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche dei soci;
- b) contributi ordinari o straordinari dei soci;
- c) eventuali contributi del CONI, delle Federazione Sportive, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni.

Articolo 7 – Avanzi di gestione

Sussiste il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività direttamente connesse a queste ultime.

Articolo 8 – Anno Sociale

L'inizio e la chiusura di ogni esercizio economico - finanziario sono fissati rispettivamente al 1^a luglio al 30 giugno di ogni anno.

Articolo 9 – Soci

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione di appartenenza. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Articolo 10 – Domanda di ammissione

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo, contestualmente al versamento della quota associativa come stabilita dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio decorre dalla data di presentazione della domanda, ma è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo, il cui giudizio deve sempre

essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi e o rivalutata.

Articolo 11 – Diritti dei Soci

Tutti i soci maggiorenni, se in possesso dei requisiti richiesti al successivo articolo 17, godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché del diritto di voto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età. Prima del raggiungimento della maggiore età, l'esercente la potestà parentale che sottoscrive la domanda di ammissione rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 17.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 12 – Decadenza dei Soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) decesso;
- b) dimissione volontaria;
- c) morosità protrattasi per oltre tre mesi, salvo maggior termine eventualmente stabilito dal regolamento interno, dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- d) radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali;
- e) venir meno dei requisiti per l'ammissione.

Le esclusioni di cui alle lettere c) e d) verranno sancite dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato.

In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

Articolo 13 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

Articolo 14 – Assemblea

L'Assemblea generale è costituita da tutti soci.

L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è convocata per affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 8 giorni di anticipo sulla data fissata, nonché con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritiene idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per:

- deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
- eleggere, ogni anno, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo dell'Associazione;
- deliberare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo e delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
- d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno;
- e) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.

Articolo 15 – Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 25.

Articolo 16 – Diritto di partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ordinaria e straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile (o annuale) d'associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo, e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di due associati.

Articolo 17 – Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 4 membri e da un massimo di 8 membri eletti, compreso il presidente, dall'assemblea. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il Vicepresidente, il Direttore Sportivo, il Segretario e il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del presidente è determinante. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 18 – Dimissioni

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 19 - Compiti del Consiglio direttivo

Al Consiglio Direttivo compete la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l'amministrazione ordinaria dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva e amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito dallo Statuto.

Articolo 20 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati. Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Tesoriere. Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

Articolo 21 - Il Segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Articolo 22 - Il Tesoriere

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 23 - Rendiconto

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 24 - Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 25 – Clausola compromissoria

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

L'arbitrato avrà sede in Ferrara, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Articolo 26 – Scioglimento

L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 4/5 dei soci aventi diritto a voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto, il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga, ai sensi dell'articolo 90, comma 18, n. 6, della Legge n. 289/2002.

Articolo 27 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non specificatamente previsto, dal presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari della Federazione Sportiva a cui L'Associazione è affiliata e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.

